

4 aprile 2020

COVID-19 e Privacy

Con Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la “**Legge di Conversione**”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “**Decreto Cura Italia**”).

1. Trattamento dei dati personali (Art. 17-bis)

Il testo in esame, all’art. 17-bis, contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19. Inserimento atteso e quanto mai necessario, in quanto teso a definire e perimetrare il trattamento di dati personali individuando altresì regole semplificate per consentire il trattamento dei dati personali, essenziali per fronteggiare una emergenza sanitaria.

Rispetto alle precedenti disposizioni nell’articolo in esame si registra altresì un ampliamento dell’ambito di trattamento consentito: infatti è considerata legittima la raccolta non solo dei dati relativi alla salute – evidente per contesto dell’emergenza sanitaria – ma altresì dei dati giudiziari, vale a dire dati relativi a condanne penali e reati.

Vediamo nel dettaglio il contenuto dell’articolo in questione.

2. Per quali scopi possono essere raccolti i dati?

In via generale, i dati relativi alla salute, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 2016/679, possono essere trattati senza il consenso quanto il loro trattamento è necessario, tra l’altro, per (i) perseguire finalità di interesse pubblico rilevante; (ii) per finalità di medicina preventiva, di lavoro, di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria ecc, nonché (iii) per finalità di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica “*sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri che prevede misure adeguate appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà*”

Ne consegue quindi che, per poter trattare legittimamente dati relativi alla salute senza il consenso, un atto legislativo appare necessario non solo per la corretta identificazione dell’interesse pubblico rilevante ma altresì per la definizione di quelle misure adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dei singoli. Attraverso queste due direttrici avrebbe dovuto quindi muoversi il legislatore italiano.

Nell’articolo in esame, si autorizza quindi il trattamento dei dati relativi alla salute e dei dati giudiziari per il perseguimento delle seguenti finalità: (i) per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, (ii) per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero (iii) per assicurare la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale

3. Chi sono i soggetti legittimati al trattamento?

Il legislatore amplia (comma 1) il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali sanitari, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, qualora ciò risulti necessario all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

I soggetti legittimati ai trattamenti dei dati personali, come sopra descritti, questi sono:

- a. soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile (art. 4 e 13 del Codice della protezione civile). Il riferimento a detti articoli porta ad ampliare oltremodo il contesto soggettivo di riferimento, se si considera che lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, tese alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, e alla gestione delle emergenze. L'attuazione di tali attività è effettuata attraverso le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile quali: i Vigili del fuoco, le Forze armate; le Forze di polizia; gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; le strutture del Servizio sanitario nazionale; il volontariato organizzato di protezione civile; l'Associazione della Croce rossa italiana; il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
- b. i soggetti attuatori individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc 3 febbraio 2020, n. 630) quali gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiscono sulla base di specifiche direttive, per fronteggiare l'emergenza derivante dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ad esempio i soggetti attuatori, individuati dal Capo del dipartimento di protezione civile, forniranno supporto e sostegno al fine: (i) dell'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, (ii) all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale; (iii) al ripristino o potenziamento, dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza e all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati.
- c. gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- d. le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
- e. i soggetti deputati a monitorare e garantire l'esecuzione delle misure disposte dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Ci si riferisce in particolare alle attività di prefetture, forze di polizia e forze armate.
- f. L'ampliamento dei soggetti e la possibilità di comunicazione ed interscambio di dati risponderebbe all'esigenza di utilizzo di tecnologie alternative per il contenimento

dell'epidemia e la conseguente gestione dell'emergenza sanitaria, come l'utilizzo di sistemi di *contact tracing* per tentare di ricostruire le «catene» dei contagi.

Il novero dei soggetti legittimati al trattamento dei dati, viene ulteriormente ampliato (comma 2 dell'art. 17-bis), attraverso una previsione di apertura che consente l'ulteriore comunicazione dei dati (relativi alla salute e giudiziari) a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli individuati, qualora la comunicazione di rilevati "*indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria*".

Scopo della previsione sembrerebbe quello di consentire la comunicazione dei dati a tutti quei soggetti che hanno il dovere di adottare ogni misura di sorveglianza nonché precauzionale (ad es. sanificazione, separazione del lavoro) all'interno delle strutture/degli uffici di cui sono responsabili come ad esempio tutti coloro che ricoprono il ruolo di datori di lavoro.

4. Quali principi osservare per il trattamento dei dati?

Il legislatore, al comma 3 dell'articolo in questione, evidenzia che il trattamento dei dati deve essere comunque effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare dell'art. 5, vale a dire:

- a. liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- b. limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- c. minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- d. esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- e. limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- f. integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il titolare dovrà non solo rispettare tutti questi principi ma altresì essere "in grado di comprovare" la loro adozione, per effetto del *principio di accountability*

5. Quali sono le modalità per legittimare le persone fisiche a trattare dati?

Il Codice Privacy all'art. 2- quaterdecies prevede che il titolare, o il responsabile, del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, individuino specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali da attribuire a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità (es. dipendenti, collaboratori etc.).

L'individuazione di modalità opportune per rilasciare queste "autorizzazioni" al trattamento sono definite dallo stesso titolare, o responsabile, del trattamento. Generalmente queste

autorizzazioni vengono rilasciate per iscritto anche al fine di poter soddisfare il principio di *accountability* richiamato, consentendo così di poter “comprovare” l’adozione dei principi di cui al Regolamento.

Il legislatore, conscio della difficoltà, nel contesto di una situazione di emergenza sanitaria, di attuare delle autorizzazioni scritte individua (comma 4) modalità semplificate per i soggetti autorizzati (individuati sopra e di cui al comma 1 dell’art. 17-bis) per conferire l’attribuzione di compiti e funzioni, connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, consentendo che le stesse possano essere realizzate anche in forma orale.

6. Quali modalità per fornire l’informativa agli interessati?

È noto che il Regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalla norma tramite *informativa* (artt. 13 e 14). L’articolo 13 elenca le informazioni da fornire quando i dati personali sono raccolti presso l’interessato, che dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. È evidente come in situazioni di emergenza l’adempimento di un simile obbligo appare difficile, e talvolta impossibile.

Per questa ragione al comma 5 viene consentito ai soggetti legittimati, di cui al comma 1, di omettere l’informativa agli interessati al trattamento dei dati o di fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione effettuata, dovuta al contesto emergenziale.

7. Per quanto tempo è possibile trattare i dati?

Attualmente non è possibile individuare una precisa; tuttavia in ossequio ai principi del Regolamento, il legislatore individua un criterio di conservazione dei dati: vale a dire il perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al termine del quale – secondo l’indicazione fornita dal Garante – tutti soggetti coinvolti nel trattamento di dati effettuati nel contesto dell’emergenza di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, si impegnano ad adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti all’ambito delle ordinarie competenze e regole in capo a tali soggetti.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura..



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazionierne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.